

Proponente: 31.B
Proposta: 2025/1203
del 30/06/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1153
del 30/06/2025

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Dirigente: MEDICINA Dott.ssa Isabella

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: PROROGA AUTORIZZAZIONE EX ART. 1 COMMA 557 DELLA
LEGGE N. 311/2004**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2025-2029;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025 – 2027 ed i relativi allegati;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co. 1 e 2;
- che con delibera di Giunta Comunale n.63 del 31/3/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 12 del 30/1/2025 e successivi aggiornamenti;

Visto il provvedimento PG n. 85987 del 28/03/2025, con il quale il Sindaco Marco Massari ha disposto l'attribuzione alla Dott.ssa Isabella Medicina della responsabilità di direzione del Servizio Risorse Umane e Organizzazione, dal 01/04/2025;

Considerato che:

- L'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede che: *“I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”*, fermo restando il rispetto delle 48 ore settimanali quale tetto massimo delle prestazioni orarie cumulabili tra i due Enti, in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2003 s.m.i.;
- tale fattispecie integra il c.d. “scavalco d'eccedenza”, che, in deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro del dipendente pubblico di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, può essere attivato esclusivamente fuori dall'orario di lavoro prestato presso l'Ente di appartenenza ed entro il tetto delle 48 ore settimanali, previa autorizzazione, senza necessità di alcuna convenzione tra i due Enti locali interessati (in tal senso consolidata dottrina e giurisprudenza contabile, cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Puglia, parere n. 149/2023);
- in ogni caso, gli Enti interessati assicurano la compatibilità dell'ulteriore prestazione lavorativa con il rapporto di lavoro a tempo pieno in essere;

Dato atto che:

- dall'Unione Comuni del Sorbara (MO) era pervenuta al P.G. n. 25477 del 30/01/2025 formale Richiesta di autorizzazione all'assunzione ex art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004 presso l'Area Organizzazione ed Affari generali dell'Unione - Servizio unico appalti, per 4 ore settimanali, fino al 30/06/2025, di una dipendente del Comune di Reggio Emilia, con profilo professionale di Funzionario Amministrativo, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, a tempo indeterminato e a tempo pieno, assegnata al Servizio Finanziario;
- la Dirigente del Servizio Finanziario aveva espresso parere favorevole circa tale richiesta, con autorizzazione P.G. n. 33637 del 07/02/2025;
- si era pertanto provveduto con determinazione dirigenziale RUAD n. 330 del 27/02/2025 ad autorizzare l'Unione Comuni del Sorbara (MO), ad utilizzare, come da richiesta, per il periodo Marzo-Giugno 2025, per quattro ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004, per attività di supporto al Servizio unico appalti presso l'Area Organizzazione ed Affari generali dell'Unione, la stessa dipendente del Comune di Reggio Emilia, generalizzata in Allegato 1 - con profilo professionale di Funzionario Amministrativo, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, a tempo pieno ed indeterminato, assegnata al Servizio Finanziario - al di fuori dell'orario di lavoro prestato presso il Comune di Reggio Emilia, alle condizioni pattuite nell'Accordo sottoscritto tra gli Enti interessati, allegato al suddetto provvedimento quale parte integrante ;

- nel sopra richiamato accordo all'art. 7 si prevedeva già che la durata dello stesso avrebbe potuto subire variazioni sempre sulla base di accordo tra le Amministrazioni interessate;

Preso atto che:

- è pervenuta tramite Pec, acquisita agli atti al n. 168145 di PG del 26/06/2025, formale richiesta da parte dell'Unione Comuni del Sorbara (MO) di proroga dell'autorizzazione della dipendente del Comune di Reggio Emilia, generalizzata in Allegato 1 (non pubblicabile), con profilo professionale di Funzionario Amministrativo - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnata al Servizio Finanziario, a prestare attività lavorativa extra-orario presso l'Area Organizzazione ed Affari generali Servizio Unico Appalti per un massimo di 4 (quattro) ore settimanali, per il periodo dal 1° luglio 2025 al 31 agosto 2025 alle stesse condizioni concordate nel disciplinare di accordo sottoscritto;

Ritenuto pertanto di dover autorizzare con il presente atto la proroga da parte della dipendente del Comune di Reggio Emilia, generalizzata in Allegato 1 (non pubblicabile), con profilo professionale di Funzionario Amministrativo, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnata al Servizio Finanziario, ex art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, a prestare la richiesta attività lavorativa extra-orario presso l'Unione Comuni del Sorbara, Area Organizzazione ed Affari generali, Servizio Unico Appalti, per un massimo di 4 (quattro) ore settimanali, al di fuori dell'orario di lavoro di 36 ore settimanali stabilito dal Comune di Reggio Emilia, nei giorni concordati con i rispettivi Enti nel rispetto delle esigenze di organizzazione interna, per il periodo dal 1° luglio 2025 al 31 agosto 2025, senza alcun pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro a tempo pieno in essere con il Comune di Reggio Emilia e nel pieno rispetto delle esigenze funzionali e degli interessi istituzionali di quest'ultimo, senza interferire con l'attività lavorativa ordinaria, né con i periodi di ferie autorizzate, né con il riposo giornaliero settimanale garantito dal Comune di Reggio Emilia e con oneri totalmente a carico dell'Unione Comuni del Sorbara, alle stesse condizioni concordate nel disciplinare di accordo, che costituiva allegato parte integrante della Determinazione Dirigenziale RUAD n. 330 del 27/02/2025, e che si riassumono di seguito nel punto 2 del dispositivo della presente determinazione;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001;
- l'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di prorogare l'autorizzazione ,ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004, rilasciata con determinazione dirigenziale RUAD n. 330 del 27/02/2025, visto il richiamato parere favorevole P.G. n. 33637 del 07/02/2025 della Dirigente del Servizio Finanziario, per le motivazioni esposte in premessa, nei confronti della dipendente del Comune di Reggio Emilia, generalizzata in Allegato 1 (non pubblicabile), con profilo professionale di Funzionario Amministrativo - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnata al Servizio Finanziario, a prestare la richiesta attività lavorativa extra-orario presso l'Area Organizzazione ed Affari generali Servizio Unico Appalti dell'Unione Comuni del Sorbara, per un massimo di 4 (quattro) ore settimanali, al di fuori dell'orario di lavoro di 36 ore settimanali stabilito dal Comune di Reggio Emilia, nei giorni concordati con i rispettivi Enti nel rispetto delle esigenze di organizzazione interna, per il periodo dal 1° luglio 2025 al 31 agosto 2025, alle stesse condizioni già concordate nel disciplinare di accordo sottoscritto tra le Amministrazioni interessate ed allegato alla sopracitata determinazione, senza alcun pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro a tempo pieno in essere con il Comune di Reggio Emilia e

nel pieno rispetto delle esigenze funzionali e degli interessi istituzionali di quest'ultimo, con oneri totalmente a carico dell'Unione Comuni del Sorbara;

2. di stabilire pertanto al fine di garantire la compatibilità della prestazione lavorativa autorizzata ex art. 1, c. 557, L. 311/2004 presso l'Unione Comuni del Sorbara con il rapporto di lavoro a tempo pieno in essere con il Comune di Reggio Emilia, quanto segue:

- l'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita dal D.Lgs. 66/2003 s.m.i., comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario;
- l'articolazione dell'orario di lavoro presso l'Unione Comuni del Sorbara per un massimo di quattro ore settimanali, al di fuori dell'orario di lavoro di 36 ore settimanali stabilito dal Comune di Reggio Emilia, sarà concordata dalla dipendente autorizzata direttamente con la stessa Unione, fermo restando il rispetto del tetto massimo di 48 ore settimanali medie, comprese le ore di lavoro straordinario, per le prestazioni orarie cumulabili tra i due Enti;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti, pertanto la prestazione lavorativa resa dalla dipendente a favore dell'Unione Comuni del Sorbara dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche della lavoratrice;
- le ferie annuali, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruite dalla lavoratrice nello stesso periodo ovvero negli stessi periodi, se frazionate, tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti ed essendo precluso all'Unione Comuni del Sorbara fruire delle prestazioni lavorative della dipendente quando la stessa goda delle ferie concesse dal Comune di Reggio Emilia;
- gli oneri relativi all'autorizzata attività lavorativa extra-orario da prestare presso il Servizio Unico Appalti dell'Unione Comuni del Sorbara per un massimo di quattro ore settimanali, saranno totalmente a carico della stessa Unione Comuni del Sorbara che provvederà a corrispondere alla dipendente la retribuzione spettante e a versare i relativi oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le imposte di legge;
- il Comune di Reggio Emilia è sollevato da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso patito dalla dipendente durante il periodo di lavoro presso l'Unione sia in sede, sia in itinere, sia nel corso di attività svolte per conto dell'Unione Comuni del Sorbara;
- il Comune di Reggio Emilia è inoltre esonerato da qualsivoglia responsabilità che possa derivare, a qualsiasi titolo, nei confronti di terzi o della dipendente, dall'attività lavorativa prestata da quest'ultima a favore dell'Unione Comuni del Sorbara in forza della presente autorizzazione;
- per entrambi i rapporti di lavoro, con il Comune di Reggio Emilia e con l'Unione Comuni del Sorbara, verranno applicate le vigenti norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed il vigente CCNL Comparto Funzioni Locali;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

La Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Isabella Medicina)